

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3215

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ANTONINO FOTI, ANGELI, BARBIERI, CALABRIA, CATONE,
CRISTALDI, DE LUCA, DI BIAGIO, DI CATERINA, VINCENZO
ANTONIO FONTANA, GALATI, GIAMMANCO, GIRLANDA, MARI-
NELLO, MOFFA, NIZZI, PELINO, VELLA**

Istituzione della figura professionale dello psicologo di base

Presentata il 16 febbraio 2010

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge intende istituire la figura professionale dello psicologo di base convenzionato con il servizio sanitario nazionale (SSN) per superare l'attuale difficoltà e il conseguente scarso ricorso agli psicologi in caso di disturbi psichici.

Si prevede pertanto l'obbligo per il medico di base di indirizzare i pazienti che denotano disturbi o problemi psichici a uno psicologo di base.

Lo psicologo di base è incaricato, insieme con altre figure professionali, di effettuare la diagnosi e di provvedere all'assistenza psicologica, posta a carico del SSN, fatto salvo il pagamento di un *ticket*. Analogamente, per i minori, si prevede che il pediatra di base indirizzi

i piccoli pazienti a un neuropsicologo dell'età evolutiva.

Il medico di base o il medico di fiducia del paziente resta comunque il solo responsabile dell'eventuale prescrizione di farmaci richiesti dallo psicologo di base.

In una società « malata » e decadente come quella in cui viviamo, che vede, in particolare, giovani dediti all'alcool, alla cocaina o all'*ecstasy* o minori « vittime » di violenze fisiche o psicologiche, si ritiene necessario prevedere, per legge, il diritto all'assistenza psicologica prestata dal SSN e sarebbe auspicabile che tale assistenza fosse prevista anche nelle scuole.

Istituire lo psicologo di base significa contribuire alla prevenzione della depressione, dello *stress* e di altre moderne

patologie che portano, tra l'altro, ai « divorzi/omicidi », alla devianza giovanile, all'abuso di bevande alcoliche e superalcoliche, all'uso di droghe.

In effetti, il ruolo del SSN consiste nell'attuare l'articolo 32 della Costituzione che recita: « La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti ».

La prevenzione in tale ambito è fondamentale ed è necessario fare un salto culturale con riferimento al ruolo degli psicologi nella tutela della salute riconoscendolo come fondamentale. Ciò consentirebbe, peraltro, di garantire il lavoro a

tanti professionisti che, attualmente, hanno grandi difficoltà a trovare un'occupazione.

La cura delle fobie, dello *stress* e della depressione attraverso il SSN, con il solo il pagamento del *ticket*, porterebbe un miglioramento delle relazioni familiari, fra i genitori separati, nonché un maggior equilibrio nella crescita degli adolescenti, una maggiore determinazione dei rapporti fra genitori e figli, un attacco all'uso di droghe e alcool.

La repressione è sempre un fallimento bisogna valorizzare e crescere come società, anche tutelando meglio la famiglia dalla sua disgregazione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Diritto all'assistenza psicologica).

1. La Repubblica, in attuazione dell'articolo 32 della Costituzione, riconosce il diritto all'assistenza psicologica nei casi in cui questa risulti utile per la salvaguardia della salute psico-fisica.

2. L'assistenza psicologica di cui al comma 1 è garantita dal Servizio sanitario nazionale (SSN) attraverso la figura professionale dello psicologo di base, istituita ai sensi dell'articolo 2.

ART. 2.

(Istituzione e compiti della figura professionale dello psicologo di base).

1. È istituita la figura professionale dello psicologo di base del ruolo sanitario alla quale appartengono i soggetti iscritti negli elenchi di cui all'articolo 3.

2. In caso di richiesta di assistenza psicologica avanzata al medico di base o al medico di fiducia del paziente, questi è tenuto a indirizzare il paziente a uno psicologo di base. Qualora l'assistenza psicologica sia richiesta in favore di un soggetto minore di età, i medici pediatri del SSN sono tenuti a indirizzarlo a un neuropsicologo dell'età evolutiva ai fini della diagnosi. Nei casi di maltrattamento o di abuso sessuale ai danni di un soggetto minore di età è sempre fatto obbligo di consultare un neuropsicologo dell'età evolutiva e di informare le autorità competenti. Il neuropsicologo dell'età evolutiva, formulata la diagnosi, provvede a indirizzare il soggetto minore di età a uno psicologo di base.

3. Lo psicologo di base provvede alla formulazione di una diagnosi e alla valutazione dell'opportunità dell'assistenza

psicologica. La diagnosi e la valutazione possono essere altresì effettuate da uno psichiatra o neuropsichiatra dell'età evolutiva ovvero da uno psicologo clinico, che forniscono, altresì, le indicazioni necessarie a definire il progetto psico-terapeutico.

4. Ai fini della diagnosi di cui al comma 3 sono considerate tutte le condizioni di disagio e di disturbo psicologico trattabili mediante psico-terapia.

5. Qualora lo psicologo di base ritenga necessaria anche la somministrazione di farmaci, è tenuto a rivolgersi al medico di base o al medico di fiducia del paziente, unico deputato e responsabile alla prescrizione di farmaci.

6. I costi dell'assistenza psicologica prestata dallo psicologo di base in attuazione del presente articolo sono posti a carico del SSN, fatto salvo il pagamento di un *ticket* da parte del paziente, il cui importo è stabilito dalle autorità competenti.

ART. 3.

(Elenchi degli psicologi di base).

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono gli elenchi degli psicologi di base.

2. Possono essere iscritti negli elenchi di cui al comma 1 i professionisti in possesso dei seguenti requisiti:

a) iscrizione all'ordine degli psicologi da almeno dieci anni o all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri;

b) assenza di rapporti di lavoro dipendente con le strutture del SSN.

3. In una sezione speciale degli elenchi sono indicati i professionisti dotati dei requisiti di cui al comma 2 che sono in possesso di un'adeguata e specifica formazione professionale nel settore della neuropsicologia dell'età evolutiva riguardante minori che hanno subito maltrattamenti o abusi sessuali.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano l'accessi-

bilità degli elenchi alle strutture del SSN e agli utenti.

5. Negli elenchi è indicato il tipo di formazione psicologica dei professionisti iscritti.

ART. 4.

(Educazione continua in medicina).

1. L'attività di diagnosi e di assistenza psicologica prestate in attuazione dell'articolo 1 dai soggetti iscritti negli elenchi di cui all'articolo 3 sono valutate ai fini dell'attribuzione del punteggio per l'educazione continua in medicina, secondo modalità stabilite dal Ministro della salute con proprio decreto.

ART. 5.

(Verifica, monitoraggio e controllo qualitativo dell'assistenza psicologica).

1. La verifica, il monitoraggio e il controllo della qualità dell'assistenza psicologica prestata in attuazione dell'articolo 1 sono effettuati dai competenti servizi del SSN.

2. Ai fini del comma 1, gli psicologi di base sono tenuti a trasmettere ai competenti servizi del SSN, almeno ogni sei mesi, una relazione sull'attività di assistenza psicologica prestata.

3. I servizi competenti del SSN esaminano le relazioni presentate ai sensi del comma 2 al fine di verificare, controllare e valutare l'attività di assistenza psicologica.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, d'intesa con le aziende sanitarie locali, con i comuni, con gli ordini professionali degli psicologi e dei medici chirurghi e degli odontoiatri, con le associazioni scientifiche e le associazioni dei neuropsicologi dell'età evolutiva convenzionati con il SSN, nonché con i competenti organi del Ministero della salute, provvedono all'istituzione di un'organismo indipendente con funzioni di osservatorio permanente sui dati relativi alle attività di

assistenza psicologica prestate in attuazione dell'articolo 1. I soggetti iscritti negli elenchi di cui all'articolo 3 sono tenuti a collaborare allo svolgimento delle attività di documentazione e di ricerca poste in essere dall'osservatorio, nel rispetto delle norme a tutela della riservatezza dei dati personali dei pazienti.

ART. 6.

(Clausola di salvaguardia finanziaria).

1. All'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

PAGINA BIANCA

€ 1,00



16PDL0038080